

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di CUNEO

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER
SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI**
(Art.15 ter D.L.34/2019)

Indice generale

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento	3
Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria	3
Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributarie nei confronti dell'Ente...	3
Art. 4 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze.....	4
Art. 5 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate	5
Art. 6 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione di ramo d'azienda	5
Art. 7 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento	5
Art. 8 - Norma di rinvio.....	5

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'art. 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n.58.

Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto, o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui rifiuti (TARI), Imposta municipale propria (IMU) e Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per gli anni ancora accertabili, oltre a quelli di futura istituzione.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorché, il soggetto istante esercente attività commerciale o produttiva abbia un debito nei confronti del Comune di valore superiore all'importo di €1.000,00 riferibile ad una o più delle entrate ricomprese nel precedente articolo 1 che sia sorto a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento – non sospeso amministrativamente o giudizialmente – o di avvio della riscossione coattiva.

Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando, o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare i tributi dovuti, compresi di eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributarie nei confronti dell'Ente

Ai soggetti che esercitano o che intendono avviare attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, nonché presentazioni di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) uniche o condizionate.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente al rilascio dei provvedimenti di cui al periodo precedente notifica all'interessato la "comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività" di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla permanenza

dell'irregolarità da parte dell'ufficio tributi, l'ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 (novanta) giorni, decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il termine di sospensione, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività, o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento Generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.

In caso di rateazione delle somme dovute, solo a seguito del pagamento, entro i suddetti termini, della prima rata, il provvedimento di sospensione non verrà emesso, o sarà revocato.

Inoltre, anche il solo mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio competente dovrà verificare che il soggetto istante abbia presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la propria regolarità tributaria. L'ufficio tributi, provvederà a verificarne la correttezza entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio competente, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Nei casi in cui sia stata comunicata da parte dell'ufficio tributi l'irregolarità tributaria, l'ufficio competente provvederà a notificare al contribuente istante apposita comunicazione preventiva di avvio del procedimento di diniego al rilascio/rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni, comunicazioni di inizio attività (SCIA) uniche o condizionate con invito a provvedere al pagamento del/i tributo/i ed a produrre l'attestazione comprovante il pagamento entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della comunicazione di cui sopra. Decorso infruttuosamente detto termine l'ufficio competente procederà all'emissione del diniego ed alla notifica del provvedimento da parte del Comune. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività di impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

Art. 5 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

In sede di prima applicazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza semestrale, l'ufficio SUAP o altro ufficio competente provvederà ad inviare all'ufficio tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse, dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio competente.

In caso di accertata irregolarità tributaria l'ufficio competente potrà in essere quanto normato al precedente articolo 3.

Art. 6 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione di ramo d'azienda

La società, ovvero l'ente, ovvero il soggetto giuridico risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo d'azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.

Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui si rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.

Art. 7 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.